

STATUTO

**ADELANTE DOLMEN
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA LOMBARDINI ELIA
13

Numero REA: MI - 1542789

Codice fiscale: 12237260158

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto in data 8-4-2019 n. 5619/2807 rep.

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE REGOLATA DALLE NORME SULLE SPA

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1. (Denominazione - sede - regime residuale)

È costituita una cooperativa sociale, retta e regolata dalla L. 381/1991, dalle norme del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, dalla disciplina speciale delle cooperative e mutualità prevalente, dal D.Lgs. 112/2017 e dal D.Lgs. 117/2017, con la denominazione
"Adelante Dolmen società cooperativa sociale"

La società ha sede in Milano.

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme sulla società per azioni.

Art. 2. (Durata)

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Art. 3. (Scopo)

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività previste dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c.

In ogni caso, è espressamente stabilito che la società: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società può operare anche con terzi.

Art. 4. (Oggetto sociale)

La società ha per oggetto le seguenti attività, rientranti nelle previsioni dell'art. 1 legge 381/1991 (lett. b), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

- a) la consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- b) il servizio di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili attraverso le attività di accompagnamento e tutoraggio sul posto di lavoro;
- c) la consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell'informazione;
- d) la pianificazione e la progettazione di sistemi informativi che integrano hardware, software e le tecnologie della comunicazione;
- e) la progettazione e lo sviluppo di software;

- f) la commercializzazione e il noleggio di hardware e di software;
- g) i servizi di assistenza tecnica;
- h) la progettazione, l'installazione e la configurazione di reti informatiche e gestione della sicurezza informatica;
- i) la fornitura di servizi multimediali completi e integrati per internet: progettazione, sviluppo e messa in linea di siti web ed ogni altra attività ad essa collegata;
- j) l'assemblaggio, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature informatiche;
- k) la prestazione di servizi tecnico-amministrativi di front-office e back-office per le imprese;
- l) l'attività di elaborazione e inserimento dati, archiviazione e gestione elettronica di documenti;
- m) l'attività di formazione, addestramento e consulenza negli ambiti: informatico, di organizzazione aziendale, e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- n) la consulenza aziendale nell'ambito della gestione delle risorse umane per l'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

TITOLO III SOCI E AZIONI

Art. 5. (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

- i soci cooperatori, che concorrono allo svolgimento dell'attività sociale svolgendo la propria attività lavorativa e di collaborazione, tra i quali anche le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 legge 381/1991, nelle misure previste dalla legge;
- i soci volontari, che prestano la loro attività lavorativa e di collaborazione gratuitamente, ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2 legge 381/1991 e 13, commi 2 e 2-bis D.Lgs. 112/2017. Resta inteso, in particolare, che il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la cooperativa deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Ai sensi di legge, potranno essere istituite ulteriori categorie di soci, tra i quali, sussistendone i presupposti, i soci sovventori di cui all'art. 2548 c.c., come richiamato dall'art. 4 l. 59/92, nonché i soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la società, nonché coloro che prestano lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione degli amministratori che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

La società tiene, a cura degli amministratori, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e/o di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci, in presenza delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dalla legge.

Art. 6. (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- f) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In considerazione della posizione giuridica dei soci cooperatori di lavoro, titolari dell'ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione dei soci stessi ed il relativo trattamento economico e normativo possono essere disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci, fermo restando che ai soci cooperatori di lavoro deve essere riconosciuto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La cooperativa dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Art. 7. (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

Art. 8. (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci. Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 9. (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.
- Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10. (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;
- 5) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 6) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- 7) qualora venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione degli amministratori.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11. (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c.

Qualora il socio deceduto fosse titolare di una pluralità di azioni e gli eredi o legatari intendano dividerle tra di essi, la divisione delle azioni deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle azioni, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12. (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13. (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Salvo diversa e motivata decisione degli amministratori, alla deliberazione di recesso, di decadenza o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, fatta salva ogni applicabile disposizione di legge.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Art. 14. (Convocazione)

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 15. (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 16. (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea deve ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Art. 17. (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 18. (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

**TITOLO V
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Art. 19. (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche

Gli altri amministratori, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 112/2017, ove non siano scelti fra i soci cooperatori, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 14 comma 2 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), e dei relativi regolamenti attuativi, per gli esponenti aziendali.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori non possono rivestire cariche di amministratore di più di nove altre società cooperative.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dall'assemblea.

Art. 20. (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 21. (Convocazioni e deliberazioni)

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

In assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal vice presidente o da un consigliere nominato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigera un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 22. (Integrazione del consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 23. (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 24. (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Prevvia apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potranno essere conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 25. (Collegio sindacale e revisore)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, nei limiti di legge, esercita anche il controllo contabile, salva la facoltà dell'assemblea ordinaria di nominare un revisore ai sensi di legge.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi per teleconferenza, applicandosi *mutatis mutandis* quanto previsto per il consiglio di amministrazione.

I sindaci, oltre agli altri compiti di legge, attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO VI BILANCIO E RISTORNI

Art. 26. (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27. (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni a favore di ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 28. (Bilancio sociale)

La cooperativa redige e pubblica, nei modi di legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 112/2017.

TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA E DEVOLUZIONE

Art. 29. (Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio)

La trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento di una attività d'impresa di interesse generale e la devoluzione del patrimonio sono regolate dalla disciplina del codice civile e, in quanto applicabile, dal disposto dell'art. 12 D.Lgs. 112/2017.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 30. (Procedure concorsuali)

In caso di insolvenza, la cooperativa è assoggettata alle procedure concorsuali previste dalla legge.

Art. 31. (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32. (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33. (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 34. (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Milano, 8 aprile 2019.

Firmato Riccardo Re

Firmato Federico Mottola Lucano